

**Regolamento per l’AFFIDAMENTO DIRETTO
di servizi, forniture e lavori
di importo inferiore alle soglie europee**

approvato con Determinazione n. 13-2026 del 15/01/2026

Capo I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi del D. lgs. 36/2023 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* - e s.m.i con particolare riferimento al Libro II - dell'Appalto - artt. dal 48 al 55 e clausole comuni, di seguito richiamato per brevità Codice

Art. 2

Centralizzazione ed aggregazione della committenza

Per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento, l'Arpea può procedere direttamente e autonomamente oppure può ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, tra i quali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 25-28 del Codice, alle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente ed al Codice di Comportamento dei dipendenti di Arpea.

Art. 3

Utilizzo di strumenti elettronici

Al fine di assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, lo scambio di informazioni fra l'Arpea e gli Operatori economici relative agli affidamenti di importo pari o superiore a euro 5.000 è attuato, di norma, attraverso l'impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale, in uso

proprio oppure messe a disposizione da terzi ai sensi del precedente art.2. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000, l'Arpea può procedere anche fuori dai mercati elettronici, garantendo comunque l'impiego delle piattaforme digitali per gli adempimenti di tracciabilità e trasparenza previsti dal Codice

Art. 4

Principi applicabili agli affidamenti sotto soglia

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali del Codice ed in particolare ai principi:

- a) di risultato, che impone l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto della legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia tra funzionari pubblici ed operatori economici ed un'azione legittima, trasparente e corretta da parte dell'Amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, volto a garantire la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento, in conformità alle disposizioni del Codice e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- d) di corretta interpretazione ed applicazione, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra espressi;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comportano che nelle procedure di gara le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di forniture e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione o la cooperazione tra amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
- k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 5

Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica

L'Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dal valore dell'affidamento.

L'Arpea può richiedere all'Operatore economico il possesso, anche disgiunto, dei seguenti requisiti speciali:

- di idoneità professionale, di norma rappresentata dall'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro registro o albo professionale;
- di capacità economica e finanziaria, di norma rappresentata da un livello minimo di fatturato globale e/o di fatturato del settore di attività oggetto dell'affidamento, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili ed in misura non eccedente il doppio del valore dell'affidamento;
- di capacità tecnica, di norma rappresentata dall'esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento, maturate negli ultimi tre anni, di cui almeno una di valore non inferiore a 0,40 volte il valore dell'affidamento nonché dall'indicazione delle figure tecniche o delle attrezzature tecniche necessarie a garantire la qualità di esecuzione dell'affidamento.

L'entità dei requisiti speciali deve comunque essere proporzionata all'oggetto ed all'importanza, alla natura ed alla tipologia dell'affidamento. Negli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria e la classifica delle opere oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica.

In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, il RUP procede all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. Su tali dichiarazioni l'Amministrazione effettua controlli a campione con le modalità e la periodicità descritte nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, in assolvimento al principio di trasparenza dei contratti pubblici, per gli affidamenti diretti fanno fede i dati trasmessi dall'Arpea alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso

l'A.N.AC che effettua la pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: l'Area proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo dell'affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Il responsabile unico di progetto, ovvero i responsabili di fase del procedimento, ove nominati da Arpea, provvedono all'invio alla BDNCP delle informazioni relative all'affidamento secondo le seguenti modalità:

- per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del presente Regolamento sono trasmesse le schede di conclusione di affidamento diretto sotto soglia AD3, AD4 (nel caso di operatore determinato) ovvero AD5 (in caso di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000).

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Arpea è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Arpea ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.

Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, Arpea rende accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni effettuata con le modalità indicate nella delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, assolve agli obblighi in materia di trasparenza.

Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, di cui all'Allegato 1 alla delibera A.N.AC n. 264 del 20 giugno 2023, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Arpea.

Art. 7

Valore dell'affidamento e divieto di frazionamento

Il valore stimato della procedura è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 14 del Codice.

Il valore stimato dell'affidamento corrisponde all'importo totale pagabile dall'Arpea al futuro contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La stima include anche il valore di eventuali opzioni o rinnovi, da esplicitarsi nella richiesta di preventivo o di offerta.

Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, deve essere programmato e definito correttamente il proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli affidamenti, soprattutto nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 8

Rotazione degli affidamenti diretti

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, o nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi.

2. Si riportano di seguito le fasce di importo entro le quali trova applicazione la rotazione di cui al comma 1:

Per servizi e forniture:

- 1) fino a 5.000 euro;
- 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;

Per lavori:

- 1) fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro a 39.999 euro;

3) da 40.000 euro a 149.999 euro;

3. L'operatore economico aggiudicatario di due affidamenti rientranti nello stesso settore di forniture e servizi ovvero nella stessa categoria di lavori, anche se in fasce economiche diverse, non potrà essere invitato alla successiva procedura.

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

È possibile, eccezionalmente, derogare al principio di rotazione. In tale caso deve essere fornita una specifica motivazione che giustifichi la deroga.

Il principio di rotazione degli affidamenti non si applica:

a) nell'ipotesi in cui **non** sia posta alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

Nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori verranno invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, qualora pertinenti e proporzionati. Del pari non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico;

b) nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;

c) nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.

Il principio di rotazione può essere motivatamente derogato:

a) per importi inferiori a € 5.000,00;

b) per importi pari o superiori ad € 5.000,00:

b1) con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (che devono ricorrere cumulativamente);

b2) unicità dell'operatore economico (infungibilità, esclusività, articolo 76, co. 2, lett. b), del Codice;

b3) forniture complementari (articolo 76, co. 4, lett. b), del Codice);

b4) prestazioni supplementari (articolo 120, co. 1, lett. b), del Codice);

b5) urgenza che non consente alcun indugio (articolo 76, co. 2, lett. c), del Codice).

La struttura procedente deve esplicitare, nel provvedimento di autorizzazione o affidamento, le motivazioni che l'hanno indotta a derogare all'obbligo di rotazione.

Art. 10

Indagine di mercato - consultazioni

L'Area competente per l'intervento può esperire consultazioni ricorrendo ad indagini di mercato informali al fine di acquisire una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici.

L'esperimento delle consultazioni/indagini non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo da parte dell'Arpea nei confronti dei destinatari.

Le indagini di mercato sono effettuate sulla base di un avviso o di una lettera d'invito tenuto conto di elementi quali, a titolo esemplificativo, oggetto e finalità dell'indagine, tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Arpea, di norma, per quindici giorni consecutivi, che possono essere ridotti per cause di urgenza.

Le indagini di mercato informali possono essere effettuate tramite consultazione di cataloghi o tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.

Art. 11

Responsabile unico del progetto (RUP)

Per ogni procedura di affidamento di cui all'art. 50 del Codice c.1 lett. a) e b), l'Area titolare dell'intervento, ai sensi dell'articolo 15 del Codice nomina un Responsabile Unico del Progetto (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare dell'area competente per l'intervento.

Il R.U.P. deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) dipendente a tempo indeterminato dell'Arpea;
- b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
- c) adeguata esperienza professionale.

Il RUP è individuato tra i dipendenti con qualifica dirigenziale o appartenenti all'area dei funzionari ed elevata qualificazione.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara o nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Non può svolgere le funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

Ferma restando l'unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento, può essere nominato un responsabile di procedimento per la fase dell'affidamento.

Le funzioni di RUP sono espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di comportamento del personale di Arpea, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dall'Arpea.

Per la migliore realizzazione dell'intervento, in caso di affidamenti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze

specialistiche, su proposta del RUP, possono essere conferiti incarichi ad esperti.

Capo II

Procedimento per gli affidamenti diretti sotto soglia

Art. 12

Requisiti degli operatori economici

Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con Arpea, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV *“I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti”*, Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.

Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l’affidamento diretto, gli operatori in sede di presentazione dell’offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.

In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell’affidamento.

La richiesta del possesso di predetti requisiti è derogata per il caso di adesione alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento.

Art.13

Affidamento di lavori

Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori con i seguenti criteri e modalità:

a) Per lavori di importo inferiore a € 5.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che sia scelto operatore in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e nel rispetto del principio di rotazione.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.

b) Per lavori di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, di norma previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di operatori economici in casi debitamente motivati.

c) Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, previa consultazione di almeno tre operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, anche senza consultazione di più operatori economici, specificando nelle motivazioni le ragioni che hanno indotto a tale decisione.

Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere b) e c).

Art. 14

Acquisizione di forniture e di servizi

L'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi è effettuato:

a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.

b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto di norma previa consultazione – anche in via informale - di almeno tre operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.

c) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.

Art. 15

Atto propulsivo

Gli affidamenti diretti, di cui alle lett. a) e b) del comma 1, articolo 50 del Codice, sono effettuati previa predisposizione di un provvedimento da parte dell'area competente per l'intervento.

Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'interesse da soddisfare;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) la scheda prestazionale;
- d) l'importo e l'impegno di spesa;
- e) gli elementi essenziali del contratto;
- f) le modalità di scelta degli operatori economici;
- g) il rispetto del principio di rotazione;
- h) l'indicazione del RUP, (previa acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice).

Art. 16

Determinazione di affidamento

L'Area competente in materia di affidamenti, acquisito il provvedimento da parte dell'area interessata, redige il provvedimento di affidamento, con cui viene formalizzata la procedura da adottare per il mercato di riferimento, che dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, previa acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice;
- b) l'oggetto dell'affidamento, con i dati riportati nell'atto propulsivo di cui al precedente articolo 15 e nella scheda prestazionale;
- c) l'importo base;
- d) l'eventuale documentazione necessaria alla procedura di affidamento, con indicazione dei requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (in caso di affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00).

Art. 17

Procedure di aggiudicazione

Con apposita determinazione dell'Area competente in materia di affidamenti, viene formalizzata l'aggiudicazione ed approvate le valutazioni effettuate e gli esiti degli eventuali controlli eseguiti.

Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato con le modalità previste al precedente art. 6 (obblighi di trasparenza) e trasmesso senza ritardo, unitamente al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP, per il perfezionamento dell'impegno di spesa e per la fase di esecuzione contrattuale e per conoscenza all'area competente in materia di bilancio.

L'Arpea assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, al momento della stipula del contratto.

Art. 18

Stipula del contratto

Il contratto per l'affidamento di un lavoro, servizio, fornitura è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità e termini di cui all'articolo 18 del Codice.

Art. 19

Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito ed agli affidamenti in modalità house providing.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia in particolare le disposizioni del Codice.

Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.

ALLEGATO I

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs., n. 36/2023

Premessa

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sono effettuati controlli a campione su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo degli affidamenti effettuati, secondo modalità e parametri imparziali ed oggettivi.

Procedura.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito

degli affidamenti diretti operati da Arpea di importo inferiore ad € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio, per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno corrente);
- entro il 31 gennaio, per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 1° luglio al 31 dicembre).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, attraverso l'utilizzo di un software di generatori di numeri casuali, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre in considerazione, disposto in ordine cronologico e in base alla data dei relativi provvedimenti di aggiudicazione.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

L'area preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali e all'esecuzione dei successivi controlli è quella competente in materia di affidamenti.

Esiti delle attività di verifica.

In caso di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Sarà cura della struttura preposta ai controlli inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente, nell'ambito del singolo procedimento.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità ovvero omissioni di cui all'articolo 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del Codice ovvero sia :
“Quando inconseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.

Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.

Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi

Nr.	Attività		Responsabile
FASE PREPARATORIA			
1	Nomina del RUP		Dirigente competente
2	Compilazione relazione progettuale semplificata		RUP o progettista
3	Verifiche preliminari (es.verifica convenzioni quadro Consip- esistenza bandi MEPA)		RUP
4	Fase di selezione dell'affidatario: indagine di mercato/richiesta preventivi. (Eventuale pubblicazione esito indagine deserta)		RUP
5	Eventuale prenotazione di spesa secondo la regolamentazione interna		RUP
AFFIDAMENTO E CONTRATTO			
6	Disposizione di affidamento, riportante l'esito dell'indagine di mercato, l'impegno di spesa, i dati dell'OE individuato, l'importo e le motivazioni		Dirigente competente
7	Espletamento della procedura a portale: richiesta caricamento offerta, eventuale dichiarazione sul possesso requisiti di partecipazione Conferma appalto con creazione ID procedura Acquisizione del CIG da parte del RUP e trasmissione all' ANAC delle schede AD3, AD4 o AD5		RUP
8	Pubblicazione della decisione di affidamento, comprendente anche l'esito dell'indagine di mercato svolta, sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e		RUP/ responsabile trasparenza

	contratti”		
9	Adempimenti pre stipula del contratto: dichiarazione possesso dei requisiti se non già presentata richiesta garanzia definitiva per affidamenti diretti superiori a 40.000 euro, sottoscrizione lettera d’incarico con indicazione del CIG		RUP/ Dirigente competente
10	Verifica requisiti: a campione per gli affidamenti sotto i 5.000€ (come da Allegato 1); puntuale tramite FVOE 2.0 per quelli oltre i 40.000€.		Addetto a tale funzione o RUP

Definizioni

ACCORDO QUADRO: un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

L'art. 54 del Codice dei contratti pubblici specifica che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste nel codice.

MEPA: Il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (statale) è un mercato digitale gestito da CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per approvvigionamenti di beni e servizi, di importi sotto soglia comunitaria. Le Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abiliate" a presentare i propri cataloghi sul sistema.

ODA: Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

RDO: Attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, così come definito all'art. 25 del d.lgs. 36/2023, è un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure d'appalto e concessione di cui all'articolo 21, comma 1 d.lgs. 36/2023.

BENCHMARKING: Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni-quadro di Consip.

Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le convenzioni quadro.

A livello statale le convenzioni oggetto di "benchmark", per le quali si utilizzeranno precisi parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC.

Tutte le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare i prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi.